

## CONTENZIOSO

---

### **Legittima la notifica della sentenza presso la sede dell'Agente della Riscossione**

di Angelo Ginex

La **notificazione della sentenza** di primo grado effettuata direttamente **alla sede dell'Agente della Riscossione**, anziché presso il procuratore costituito *ex articolo 285 c.p.c.*, è **valida e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione**, anche se il soggetto destinatario della notifica non è il legale rappresentante dell'ente. È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza del 20 novembre 2017, n. 27420**.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un **ricorso in appello** avverso la decisione della competente Commissione tributaria provinciale, che aveva annullato le cartelle di pagamento impugnate dal contribuente. Tale gravame veniva dichiarato **inammissibile perché proposto oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente alla parte**. Pertanto, l'Agente della Riscossione proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il contribuente con controricorso.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno rammentato, innanzitutto, come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'**articolo 49 D.Lgs. 546/1992**, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche l'**articolo 16 D.Lgs. 546/1992** (cfr., **Cass., sentenza n. 10474/2003**).

Quest'ultimo regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e - in tale ambito - detta una disciplina speciale, in virtù della quale **è sempre consentita “la consegna a mani proprie”**, intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli **articoli 138 e 140 c.p.c.**, e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario.

A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che **l'espressione “mani proprie”**, secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, **è da riferire esclusivamente alla parte** e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere.

Conseguentemente, **la notificazione della sentenza** della Commissione tributaria provinciale **a mani proprie** della parte o alla persona dalla stessa delegata, quand'anche nel giudizio *“a quo”* si sia costituita a mezzo di un difensore, **è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione** previsto dall'**articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992** (cfr., *ex multis Cass.*,

**sentenze nn. 3795/2016, 18936/2015, 7059/2017, 20570/2011 e 16234/2010).**

Né può assumere alcuna valenza – secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione – la mancata indicazione, nella relata di notificazione, della **qualità del soggetto che riceve il plico** presso la sede dell'Agente della Riscossione, in quanto, ai fini della regolarità della notifica a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede *ex articolo 145, comma 1, c.p.c.*, senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, **è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente**, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica (cfr., **Cass., sentenza n. 14865/2012**).

Ne deriva che, se dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trova nei locali della sede, **si presume che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica**, anche se da questa non dipendente, avendo la società l'onere, per vincere la presunzione in parola, di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non è neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

In virtù di quanto sopra, la Corte di Cassazione **rigettava il ricorso per cassazione**, condannando l'Agente della Riscossione al pagamento in favore del contribuente delle **spese processuali**, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di **contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002**.

Convegno di aggiornamento  
**LE NUOVE FRONTIERE DELL'ACCERTAMENTO E  
DELLA RISCOSSIONE**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)